

41bis - Ministero della Giustizia: in una circolare le regole da applicare a tutti i detenuti in regime di carcere duro

08 Novembre 2017

Filodiritto editore

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inviato ai Provveditori Regionali e ai Direttori degli istituti carcerari la circolare n. 3676/6126, avente ad oggetto "*Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)*".

La circolare, **frutto di un'interlocuzione con la procura Antimafia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Garante per i detenuti**, enuncia una serie di prescrizioni molto particolareggiate che dovranno essere **applicate in tutti gli istituti penitenziari e per tutti i 740 detenuti per reati di criminalità organizzata e terrorismo in regime di carcere duro**.

Alcune di queste disposizioni interessano **il mobilio, le dimensioni delle pentole, gli oggetti personali che possono essere detenuti all'interno delle celle, il numero e le dimensioni delle fotografie**, altre invece più specificamente **la vita all'interno degli istituti carcerari**, come per esempio **la formazione di gruppi di socialità**, con una particolare attenzione ad **evitare assembramenti tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione criminale o di spicco**, indipendentemente dalla formazione mafiosa di appartenenza, l'utilizzo di strumenti elettrici e di fornelli per cucinare, le attività creative, le attività sportive, le ore di passeggio e gli oggetti che possono essere portati al di fuori delle celle nello svolgimento di tali attività, le perquisizioni e lo svolgimento della detenzione in caso di isolamento diurno o disciplinare. Si prevede **un limite massimo di spesa di 500 euro mensili e di 150 euro settimanali**, con possibilità di **inviare ai propri familiari un massimo di 350 euro al mese**.

Altre disposizioni, ancora, disciplinano **i contatti dei detenuti con soggetti esterni**. In particolare, si prevede che i **colloqui visivi con i familiari** abbiano luogo una volta al mese, della durata di un'ora ciascuno e che si possano svolgere **colloqui senza vetro divisorio** con figli e nipoti al di sotto dei 12 anni. **Nessun limite per gli incontri con i difensori**, mentre è fissato a due il numero massimo di pacchi che possono essere ricevuti nell'arco di un mese.

Si ammette la **possibilità di acquistare quotidiani, ma esclusivamente quelli nazionali**, di prendere a prestito dalla biblioteca al massimo quattro libri al mese, con **assoluto divieto di sottolinearli**, mentre si esclude l'utilizzo di personal computer. Ciononostante, si rende possibile l'utilizzo di strumenti e supporti informatici da parte dei detenuti frequentanti corsi scolastici e universitari, nonché per la consultazione di atti giudiziari.

Per visualizzare il commento dell'Unione delle Camere Penali Italiane e il link al documento clicca [qui](#).

TAG: *41bis, Terrorismo, mafia, carcere, Criminologia, Diritti della persona, penale, Diritto penitenziario, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
